

FAQ relative all'avviso "per una manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, per la partecipazione alla gara informale per la realizzazione di un servizio relativo alla certificazione forestale secondo gli standard riconosciuti da fsc e pefc. determinazione a contrarre n. 211 del 18/11/2013 - CIG ZDE0C72B58".

Domanda 1: Intendendo partecipare alla suddetta gara in Costituenda Associazione Temporanea con altro Ente di Certificazione, si chiede se nella specificazione al fondo di pag.3, il punto "INDICARE OLTRE AI DATI IDENTIFICATIVI DELLE IMPRESE COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO, LE PARTI DI CONTRATTO CHE LE STESSO DOVRANNO SVOLGERE", comporta la presentazione di una dichiarazione congiunta che indichi le parti contrattuali che le aziende svolgeranno nell'associazione costituenda e/o se risulta necessario presentare un pre-associazione su nostro format o format ufficiale della Regione Sardegna (se presente e disponibile).

Risposta 1: ai fini della presentazione della manifestazione di interesse da parte di una Associazione Temporanea di Imprese è sufficiente la compilazione PER OGNI IMPRESA ASSOCIATA O CONSORZIATA, della DICHIARAZIONE CONFORME all'allegato A all'avviso per la Manifestazione di Interesse, in cui si specificheranno oltre ai dati identificativi delle imprese componenti il raggruppamento, le PARTI DI CONTRATTO che le stesse dovranno svolgere. La manifestazione di interesse non costituisce infatti 'offerta' ai sensi di quanto specificato all'art. 37, c.8, del D.leg.vo 163/06, non risultando quindi necessario presentare una pre-associazione.

Domanda 2: relativamente alla certificazione PEFC: gli enti possono lavorare anche con accreditamenti non rilasciati da Accredia?

Risposta 2 (a cura del Segretario generale PEFC Italia Antonio Brunori): "per la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile secondo lo schema PEFC Italia, la richiesta dell'Accreditamento nazionale - quindi Accredia - è un obbligo richiesto dal PEFC, in quanto lo schema di GFS ha validità solo italiana, al contrario dello schema di Catena di custodia, che ha validità internazionale. Nel caso dell'accREDITAMENTO dello schema di Catena di custodia può infatti valere l'accREDITAMENTO in altri Stati (se l'Organismo di AccredITAMENTO ha sottoscritto il MultiLateral Agreement dell'International Accreditation Forum). Quindi non sussiste l'osservazione elevata dall'azienda, in quanto la richiesta di accREDITAMENTO ad Accredia è basata su un obbligo procedurale previsto dal PEFC Italia".

Domanda 3: Si ravvisa un errore nell'Allegato A – Manifestazione di interesse al punto 31 in ordine al possesso dei requisiti tecnici per l'esecuzione del servizio: "standard ad interim per la certificazione della gestione forestale e la catena di custodia in Italia secondo lo standard del Forest Stewardship Council approvato da ASI (Accreditation Services International), inclusivo del prodotto sughero, e conseguente abilitazione a rilasciare il certificato PEFC in Italia."

Domanda 4: nell'Allegato A – Manifestazione di interesse al punto 31: La richiesta di avere standard ad interim approvati da ASI non appare corretta.

Risposta 3 e 4: Al fine di inserire la dicitura corretta nell'avviso di manifestazione di interesse lo stesso è stato rettificato e ripubblicato sul sito internet dell'Ente Foreste, con conseguente proroga di ulteriori 10 giorni per l'invio delle manifestazioni di interesse. La dicitura corretta inserita nel bando rettificato a pagina 8 – paragrafo 31 dell'allegato A all'avviso di manifestazione di interesse è la seguente:

(a cura del Segretario Generale FSC Italia). Le imprese interessate o loro raggruppamenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: "accREDITAMENTO presso ASI (Accreditation Services International) per il rilascio di certificazione della Gestione Forestale e della Catena di Custodia secondo gli standard del Forest Stewardship Council (FSC), possesso di uno standard ad interim per la certificazione della gestione forestale adattato all'Italia secondo lo standard FSC-STD-20-002, inclusivo del prodotto sughero e della documentazione accessoria (es. check-list);"

Domanda 5: trattandosi di sugherete o di formazioni forestali produttive dove il sughero è il prodotto principale, risulta applicabile lo standard SLIMF per la certificazione FSC?

Risposta 5: le foreste dell'Ente attualmente in possesso del certificato FSC possono essere qualificate come *low intensity*, rispettando i requisiti di cui al paragrafo 3.1 e 3.2 dello standard FSC-STD-01-003 "SLIMF Eligibility Criteria".

Domanda 6: per la scadenza nella ricezione delle offerte fa fede il timbro postale o la data di ricezione presso il protocollo dell'Ente Foreste?

Risposta 6: fa fede la data di ricezione presso il protocollo dell'Ente Foreste, che come indicato nel bando rettificato è fissato per le ore 13.00 del 7/12/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sara Maltoni

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

F.to Antonio Casula